

Secondo la ricorrente la Commissione basandosi su un errato fondamento giuridico o di merito ha ritenuto che la ricorrente abbia esercitato un'influenza decisiva sul comportamento della Ballast Nedam Infra BV e della Ballast Nedam Grond en Veger BV sul mercato.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce in primo luogo, violazione dell'art. 81 CE. In secondo luogo la ricorrente deduce violazione dei principi generali di diritto comunitario e in particolare del principio della presunzione di innocenza. La ricorrente deduce infine violazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento n. 1/2003, e dei diritti di difesa, in quanto è stata ritenuta la responsabilità della ricorrente per la prima volta solo nella decisione. La ricorrente non ha così avuto la possibilità di difendersi presentando avverso tale presa di posizione mezzi probatori.

Ricorso presentato il 5 dicembre 2006 — Bollast Nedam Infra/Commissione

(Causa T-362/06)

(2007/C 20/41)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Bollast Nedam Infra BV (Rappresentanti: A.R. Bosman e J.M.M. van de Hel, advocaten)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 13 settembre 2006 n. C(2006)4090 def., notificata il 25 settembre 2006 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE (Caso n. COMP/38.456 — Bitume — NL) nella parte in cui dispone nei suoi confronti.
- In subordine, annullare l'art. 2 della decisione, nella misura in cui dispone nei suoi confronti, o quantomeno ridurre l'ammenda inflitta ai sensi dell'art. 2 della decisione.
- Annullare in parte l'art. 1 della decisione nella parte in cui verte sulla durata dell'infrazione fino all'ottobre 2000 e, corrispondentemente, ridurre l'ammenda inflitta nell'art. 2, nella misura in cui dispone nei suoi confronti.
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 13 settembre 2006 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE (Caso n. COMP/38.456 — BITUME — NL) con

la quale alla ricorrente viene inflitta un'ammenda per violazione dell'art. 81 CE.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, in primo luogo, violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 23, n. 2, del regolamento 1/2003. Secondo la ricorrente, la Commissione non ha raggiunto alcuna prova del fatto che si tratta di un'unica infrazione continuata dell'art. 81 CE. La ricorrente sostiene che la Commissione non ha raggiunto alcuna prova del fatto che i fornitori di bitumi e le grandi imprese di costruzione stradale abbiano fissato congiuntamente i prezzi lordi per i bitumi e che le grandi imprese di costruzione stradale avevano interesse a che si tenessero siffatti colloqui. La Commissione, inoltre, avrebbe ritenuto, a torto, violazione dell'art. 81 CE la riunione sulla riduzione dei prezzi standard e quella delle imprese di costruzione stradale al fine di spuntare condizioni migliori delle imprese di costruzione stradale dal minore volume di acquisti.

In secondo luogo, la ricorrente deduce violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e degli orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende (¹). Secondo la ricorrente, la Commissione ha erroneamente valutato la gravità dell'infrazione.

In terzo luogo, la ricorrente deduce violazione dell'art. 81 CE in quanto la Commissione, basandosi su un errato fondamento giuridico e di merito, ha ritenuto che la ricorrente abbia esercitato un'influenza decisiva sul comportamento della Ballast Nedam Grond en Wegen BV sul mercato.

La ricorrente deduce infine violazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento 1/2003, e dei diritti di difesa, in quanto la Commissione ha tolto alla ricorrente la possibilità di contestare numerosi nuovi elementi figuranti nella decisione circa l'implicazione della ricorrente nell'infrazione di cui trattasi durante il periodo dal 21 giugno 1996 fino al 1° ottobre 2000.

(¹) Comunicazione della Commissione — Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'art. 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU C 9, pag. 3).

Ricorso presentato il 5 dicembre 2006 — Honda Motor Europe/UAMI — SEAT (MAGIC SEAT)

(Causa T-363/06)

(2007/C 20/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Honda Motor Europe Ltd (Slough, Regno Unito) (Rappresentanti: S. Malynicz, Barrister, e N. Cordell, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Seat SA (Barcellona, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- Annullamento della decisione della prima commissione di ricorso 7 settembre 2006, nella pratica R 960/2005-1
- Condanna dell'Ufficio e delle altre parti al pagamento delle spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Honda Motor Europe

Marchio comunitario interessato: Marchio comunitario denominativo «MAGIC SEAT» per beni e servizi della classe 12 — Sedili di veicoli e meccanismi per sedili di veicoli e parti, componenti e accessori per i suddetti articoli — domanda n. 2 503 902

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: SEAT SA

Marchio o segno fatto valere: Marchio nazionale figurativo «SEAT» per beni e servizi della classe 12

Decisione della divisione di opposizione: Opposizione accolta

Decisione della commissione di ricorso: Ricorso respinto

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

A sostegno delle sue domande, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso è incorsa in un errore considerando l'analisi visiva e conferendo una protezione meramente verbale ad un marchio complesso precedente che conteneva un evidente elemento caratterizzante.

Secondo la ricorrente, il paragone fonetico svolto dalla commissione di ricorso era viziato sotto due profili. In primo luogo, essa non ha preso in considerazione il fatto che il vocabolo MAGIC nell'espressione MAGIC SEAT non sarebbe pronunciato come vocabolo spagnolo e quindi l'intero marchio, MAGIC SEAT, non sarebbe pronunciato alla maniera spagnola. In secondo luogo, essa non ha considerato il fatto che MAGIC è la prima parte di un marchio composto: MAGIC SEAT.

Inoltre, la commissione di ricorso non ha applicato al caso di specie la «regola di contrasto» e non ha quindi considerato, nella sua analisi concettuale, che il marchio spagnolo precedente, che comprende il vocabolo SEAT e l'elemento caratterizzante della S maiuscola, sarebbe immediatamente e chiaramente compreso come designante il produttore automobilistico spagnolo, a differenza del marchio MAGIC SEAT.

Per quanto riguarda poi il problema della dissomiglianza concettuale, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non

ha preso in considerazione la prova linguistica fornita dalla ricorrente su come i consumatori spagnoli probabilmente percepirebbero l'espressione «MAGIC SEAT».

La ricorrente sostiene inoltre che la commissione di ricorso non ha valutato il fatto che la categoria di prodotti, le caratteristiche del mercato rilevante e del consumatore nazionale di tali prodotti depongono a sfavore di qualsiasi somiglianza o confusione.

Infine, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso non ha considerato affatto la prova fornita dalla ricorrente relativamente al modo in cui è smerciato questo tipo di prodotto.

Ricorso presentato il 6 dicembre 2006 — Xinhui Alida Polythene/Consiglio

(Causa T-364/06)

(2007/C 20/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Xinhui Alida Polythene (Xinhui, Cina) (Rappresentante: C. Munro, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullamento ai sensi dell'art. 230 del Trattato dell'Unione Europea del regolamento (CE) del Consiglio 25 settembre 2006, n. 1425 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia; e
- condannare il Consiglio alle spese sostenute dalla ricorrente nel presentare procedimenti.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 25 settembre 2006, n. 1425 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia (¹).